

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1995

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995 - 20 maggio 1998

(95/490/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica del Madagascar hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo precedentemente indicato al termine del periodo di applicazione dei primi protocolli;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 18 maggio 1995 è stato siglato un nuovo protocollo; che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995 - 20 maggio 1998;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; che a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione in via provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dei protocolli

attualmente in vigore; che occorre concludere tale accordo, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995 - 20 maggio 1998.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 26.